



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione
Della Crisi Da Sovraindebitamento

IL COMPENSO DEL CURATORE TRA CONFISCA PENALE E TUTELA DELL'AUSILIARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA N. 15052 DEL 19/05/2026

Relazione del Comitato Scientifico
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa

Se la confisca penale erode l'attivo, il compenso del curatore lo paga l'Erario. La Cassazione fissa un principio a tutela dei professionisti

a cura del Comitato Scientifico

Con la sentenza n. 15052 del 19 maggio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha fornito una risposta chiara e dirompente a una domanda cruciale per ogni professionista della crisi: cosa accade al compenso del curatore, regolarmente liquidato, se l'attivo fallimentare viene interamente assorbito da una confisca penale?

La risposta della Suprema Corte è netta: il diritto al compenso del curatore, in quanto ausiliario della giustizia, non può essere sacrificato. Se lo Stato incamera i frutti del suo lavoro, deve anche farsi carico del relativo costo, ponendo l'onere del pagamento a carico dell'Erario.



1. Il Fatto: dall'attivo rilevante all'incapienza sopravvenuta

La vicenda trae origine da una procedura fallimentare in cui il curatore aveva svolto una proficua attività, recuperando un "rilevante attivo" attraverso operazioni complesse come l'affitto e la cessione del compendio aziendale, il recupero crediti e l'esercizio di azioni di responsabilità. Sulla base di tale attivo, il Tribunale fallimentare, con decreto del 28 aprile 2022, aveva liquidato il compenso finale del professionista.

Tuttavia, il quadro muta drasticamente a seguito di un evento sopravvenuto: l'esecuzione di una confisca penale, divenuta definitiva, per reati tributari. In data 1° marzo 2023, l'intera liquidità presente sul conto corrente della procedura, pari a € 581.755,29, viene prelevata e fatta confluire nel Fondo Unico Giustizia (FUG).

Di conseguenza, la procedura, un tempo capiente, si ritrova improvvisamente priva di qualsiasi risorsa economica. Il curatore, pur munito di un decreto di liquidazione definitivo, si vede privato della possibilità di incassare il saldo del proprio compenso, ammontante a circa 110.000 euro.



2. La posizione del Tribunale di merito: il curatore parificato ai creditori concorsuali

Di fronte all'istanza del curatore di porre il compenso residuo a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, il Tribunale di Lecce aveva opposto un diniego. Secondo i giudici di merito, il decreto di liquidazione, avendo natura decisoria e definitiva, non era suscettibile di modifica. Inoltre, si riteneva che il curatore dovesse subire le conseguenze dell'incapienza sopravvenuta al pari di qualsiasi altro creditore concorsuale, la cui posizione è recessiva rispetto all'interesse pubblico sotteso alla confisca.



3. La Svolta della Cassazione: Funzione Pubblica e Giustizia Sostanziale

La Suprema Corte ha ribaltato completamente questa prospettiva, accogliendo le ragioni del curatore con argomentazioni di grande spessore sistematico.

A) Il Curatore non è un creditore ordinario

Il punto centrale della decisione risiede nella qualificazione del ruolo del curatore. Egli non è un semplice creditore, ma un organo necessario della procedura, un "ausiliario della giustizia" che esercita una funzione pubblica. La Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale, afferma che: il curatore è organo della procedura fallimentare cui «va riconosciuta la qualifica di ausiliario della giustizia e non anche quella di ausiliario del giudice», vale a dire «un organo normale e necessario del procedimento fallimentare, mancando al suo incarico quella temporaneità ed occasionalità che sono proprie dell'incarico conferito all'ausiliario del giudice».

Pertanto, il suo diritto al compenso, legato all'attività svolta in favore della giustizia, non può essere assimilato e sacrificato come quello dei creditori concorsuali.



B) L'oggetto della richiesta: individuare il soggetto pagatore, non modificare il compenso

La Cassazione chiarisce un equivoco di fondo: l'istanza del curatore non mirava a modificare il quantum del compenso, già "cristallizzato" nel decreto di liquidazione definitivo. L'obiettivo era, piuttosto, ottenere dal giudice un'attestazione della sopravvenuta incapacità per poter attivare il meccanismo di pagamento a carico dell'Erario previsto dall'art. 146 del d.P.R. n. 115/2002. Non si trattava di revocare o modificare un provvedimento intangibile, ma di prendere atto di un "fatto esterno" e successivo che imponeva di individuare un diverso soggetto tenuto al pagamento.

C) Il principio di equità: chi beneficia del risultato ne sostiene il costo

Il passaggio fondamentale della sentenza si fonda su un principio di giustizia sostanziale: lo Stato non può, da un lato, beneficiare del lavoro del curatore incamerando l'attivo e, dall'altro, rifiutarsi di pagarne il costo. La Corte sottolinea come l'Erario ha potuto beneficiare dell'incameramento della citata liquidità *grasie all'opera prestata nel corso della procedura fallimentare dal curatore e dagli altri professionisti e collaboratori [...]*.

È, pertanto, irragionevole e contrario ai principi generali delle procedure esecutive che chi incamera il risultato di un'attività di liquidazione non si faccia carico delle spese sostenute per produrlo.



4. Il principio di diritto e le conseguenze operative

La Corte di Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato e ha enunciato un principio di diritto destinato a diventare un punto di riferimento per tutti i professionisti del settore:

"il curatore, in favore del quale sia stato liquidato dal tribunale fallimentare il compenso finale, nel caso di mancato integrale pagamento dello stesso nell'ambito della procedura concorsuale, a causa del sopravvenuto venir meno della liquidità, transitata, per effetto di un provvedimento di esecuzione della confisca penale, nella procedura di sequestro preventivo finalizzato alla confisca e poi definitivamente affluita nel Fondo Unico Giustizia, conserva il diritto, già maturato, al pagamento del compenso, per la parte ancora non materialmente conseguita; avuto riguardo a quanto già determinato in via definitiva dal decreto di liquidazione, l'onere ancora dovuto deve essere posta a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002".

In applicazione di tale principio, il pagamento del compenso residuo, pari a circa 110.000 euro, viene posto a carico dell'Erario.



Considerazioni conclusive

Questa pronuncia rappresenta una tutela fondamentale. Nelle sempre più frequenti interferenze tra giustizia penale e procedure concorsuali, la Cassazione stabilisce che se lo Stato, tramite sequestri e confische, svuota la procedura, non può sottrarsi al pagamento di chi ha lavorato per costituire quel patrimonio. Il curatore non è un creditore qualsiasi: è un "ingranaggio essenziale della funzione giurisdizionale", e il suo compenso è, a tutti gli effetti, un costo della giustizia.

*Il Comitato Scientifico
Presidium Debitores*



Supporto ai
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca
Crisi d'Impresa